



PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO 2021-2022-2023 DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 840286578E

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, per brevità, denominata “*Autorità*” o “*Amministrazione*”), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) n. 195/20/SRU del 12 agosto 2020, ha disposto di procedere alla selezione - mediante l'indizione di una procedura di gara aperta in ambito comunitario avente **CIG 840286578E** - di un soggetto - avente esclusivamente fine assistenziale, come identificato all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. (nel seguito, esclusivamente per brevità, anche denominato “*Cassa di assistenza*”) - al fine di affidargli la gestione, e l'assunzione della contraenza, dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa e infortuni proposto a favore del personale dell'Autorità a partire, per il ramo Sanitario, dal 1° gennaio 2021, per il ramo infortuni, dal 9 maggio 2021.

La procedura di gara indetta dall'Autorità è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (denominato sia nel presente Disciplinare che in ogni ulteriore documento di gara “*Codice*”).

Alla presente procedura di affidamento, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Nello specifico, per una più puntuale definizione sia delle coperture assicurative che delle modalità di svolgimento del servizio, si rimanda a quanto esplicitato nello schema di Convenzione generale e nei Capitolati n. 1, n. 2 e n. 3 per ciò che attiene le coperture del ramo sanitario, nel Capitolato n. 4 per la copertura del ramo infortuni.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i. l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio risorse umane e strumentali e il Responsabile del procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'ing. Arturo Ragozini. La qualifica di Direttore dell'esecuzione del contratto verrà assunta da un dipendente della medesima Direzione il cui nominativo verrà indicato nella stipulanda Convenzione.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 18 agosto 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21 agosto 2020; (ii) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/08/2020; (iii) pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (<http://www.agcom.it> - *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti*) (iv) pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<https://www.serviziocontrattipubblici.it>).

L'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice il termine del procedimento è fissato in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione che verrà inviata ai concorrenti e pubblicata sul predetto profilo di committente dell'Autorità nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

Per tutto quanto sopra detto, la procedura di gara aperta **CIG 840286578E**:

- viene indetta nella forma della procedura “aperta”, in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice;
- verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri di valutazione e le modalità riportati al successivo art. 17.

Ai fini del presente Disciplinare si stabiliscono le seguenti definizioni:

Assicurato: si intende qualunque soggetto beneficiario nel cui interesse viene stipulata l'assicurazione/assistenza, ovvero tutti coloro rientranti nel piano di assistenza sanitaria integrativa.

Titolare: si intende il Dipendente in servizio presso l'Autorità legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità (sia dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato).

Dipendente in quiescenza: si intende il soggetto che ha cessato, o cesserà, per quiescenza il rapporto di lavoro subordinato con l'Autorità.

Assistito: si intende il Titolare e il Dipendente in quiescenza.

Cassa di Assistenza: si intende il soggetto di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. avente esclusivamente finalità assistenziali ed operante negli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute, così come successivamente modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché abilitato, a norma di legge, a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del piano sanitario, ai fini dei benefici fiscali e contributivi connessi alla presenza di un ente con finalità esclusivamente assistenziali.

Associazione: si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, tra Casse di assistenza, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione.

Mandataria: si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti; (b) il soggetto al quale è già formalmente stato conferito per statuto la rappresentanza in ipotesi di consorzi ordinari di concorrenti o al quale verrà conferita la rappresentanza.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater "Istanza di partecipazione";*
 - *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 5;*
 - *modello n. 2-bis "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare da parte delle Compagnie di assicurazione indicate dalla Cassa di assistenza, da parte degli eventuali subappaltatori qualora la Cassa di assistenza intenda fruire dell'istituto del subappalto di cui al successivo art. 9, da parte delle eventuali imprese ausiliarie qualora la Cassa di assistenza intenda far ricorso all'avvalimento di cui al successivo art. 8;*
 - *modello n. 3 "consenso al trattamento dei dati personali";*
 - *modello n. 4 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" [in ipotesi di avvalimento da parte della Cassa di assistenza];*
 - *modello n. 5 e n. 5-bis "Scheda offerta tecnica";*
 - *modello n. 6 e n. 6-bis "schema Offerta economica";*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Schema di Convenzione generale (equivalente nel seguito al Contratto che si andrà a stipulare).*
- e) *Capitolato n. 1 "ramo sanitario assistenza base".*
- f) *Capitolato n. 2 "ramo sanitario assistenza aggiuntiva".*
- g) *Capitolato n. 3 "ramo sanitario LTC".*
- h) *Capitolato n. 4 "ramo infortuni - Infortuni professionali ed extra professionali".*
- i) *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti.*

j) Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

k) Facsimile familiare convivente.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice, l'Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet, profilo di committente (<https://www.agcom.it/bandi-di-gara-e-contratti->) l'accesso libero e incondizionato a tutti i predetti documenti di gara successivamente alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

§ 2.2 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”), il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti->, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.

In particolare, attraverso la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara
- b) la presentazione dell'“Offerta” e l'analisi e valutazione delle stesse
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'Offerta, elegge domicilio nell'apposita area “comunicazioni” ad esso riservata per la ricezione di ogni comunicazione inerente alla procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla procedura di gara a mezzo PEC. L'“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La Piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al Codice e al d.lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione e, in particolare, dei documenti che compongono l'“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul sito dell'INRiM.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla presente procedura di gara si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'“Offerta” gli operatori economici dovranno:

- Registrarsi alla Piattaforma. A tal fine, gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è presente sulla documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nella sezione “Accesso area riservata”. Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione.
- Accedere all'Area riservata della Piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all'interno della sezione “Atti delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”.

- Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, (presente sulla Piattaforma, sezione “Istruzioni e manuali”).

- Gli operatori economici devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.

Al fine di poter operare con la Piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione. L’accesso alla Piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:

- Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo)
- Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore
- Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload
- Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.)

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge

Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre tre anni (ad esempio Internet Explorer 8).

Non è garantita l’effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’operatore economico da altro soggetto delegato.

L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all'ultimo step "Conferma ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Presenta offerta" cliccando sulla funzione "Conferma Invia Offerta" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

L'invio deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante "Conferma e Invia Offerta" non sarà più disponibile per la selezione; se il termine di presentazione scade durante l'operazione di conferma, verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato possibile inviare l'offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.

Come riscontro dell'avvenuta presentazione dell'offerta, l'operatore economico riceverà una PEC di conferma, con l'indicazione della relativa ora e data di presentazione.

§ 2.3 - CHIARIMENTI

In merito alla presente procedura, gli operatori concorrenti possono formulare, esclusivamente in lingua italiana, richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.agcom.it> accedendo alla scheda di dettaglio della procedura. Le richieste che perverranno oltre il termine di invio saranno prese in considerazione solo se la stazione appaltante riesca a rispettare il predetto termine minimo di sei giorni per fornire il riscontro.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né di persona.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo della Piattaforma "Portale Appalti", previa registrazione alla stessa, utilizzando l'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC agcom@cert.agcom.it.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dall'Autorità, per il tramite del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, unicamente in sede di gara.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali precisazioni, informazioni, e i predetti chiarimenti, verranno pubblicate, a ogni effetto di legge, sulla Piattaforma nella sezione corrispondente alla presente procedura di gara.

Ogni informazione resa pubblica, secondo il predetto mezzo "elettronico", si presume conosciuta, pertanto è responsabilità dell'operatore economico partecipante alla gara verificare puntualmente quanto pubblicato dall'Autorità sulla Piattaforma ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate dall'Autorità sul proprio sito fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

§ 2.4 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo §2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: agcom@cert.agcom.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Contrariamente,

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

Costituisce oggetto generale dell'appalto una complessa serie di prestazioni articolate inerenti la gestione, e l'assunzione della contraenza, da parte di una Cassa sanitaria dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa dell'Autorità con particolare riferimento a quelle afferenti al "Ramo Sanitario" e "Ramo Infortuni", secondo le condizioni riportate nello Schema di Convenzione e nei Capitolati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio
1	Ramo Sanitario (Capitolati n. 1, n. 2 e n. 3)	66512200-4	P	5.020.750,00 €
2	Ramo infortuni (Capitolato n. 4)	66512100-3	P	1.000.000,00 €
Importo totale a base della gara				6.020.750,00 €

Ai fini della procedura di gara CIG 840286578E e sulla base della metodologia di calcolo successivamente rappresentata si desume che il totale massimo presunto del valore del contratto pubblico viene stimato, in via puramente presuntiva e non vincolante, in complessivi 6.020.750,00 euro (non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A.), che tiene conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice- del periodo contrattuale complessivo come successivamente definito all'art. 4.

Nella determinazione del predetto valore massimo si è tenuto conto:

- a) delle somme che l'Autorità verserà alla Cassa di Assistenza nell'ambito contrattuale che ricomprende anche tutte le quote previste ad esclusivo carico dei singoli dipendenti (anche in quiescenza) che verranno recuperate dall'Amministrazione nelle usuali forme;

di un numero di dipendenti stimato presuntivamente in 345 risorse totali;

- b) durata della copertura della polizza sanitaria di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;
- c) durata della copertura della polizza per infortuni di tre anni a decorrere dal 9 maggio 2021 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;
- d) delle stime dei costi (che in questa sede assumono carattere puramente indicativo) posti a base della gara per le coperture assicurative così definite:
- d.1 assistenza "base" per i Titolari: premio annuo procapite pari a 1.950,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) riferito ai soli Titolari e loro nuclei familiari fiscalmente a carico [stima n. 345 risorse];
- d.2 assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: premio annuo procapite pari a 1.950,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) riferito ai soli dipendenti in quiescenza e loro nuclei familiari fiscalmente a carico [stima n. 38 risorse];
- d.3 assistenza "base" per i familiari del Titolare facoltativamente assistibili: premio annuo procapite pari a 700,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 106 risorse];
- d.4 assistenza "base" per i familiari del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: premio annuo

procapite pari a 700,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 28 risorse];

- d.5 assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 2° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: premio annuo procapite pari a 1.950,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) per ogni familiare facoltativamente assistibile [stima n. 30 risorse];
- d.6 assistenza "aggiuntiva": premio annuo procapite pari a 600,00 euro (soggetto a ribasso d'asta) [stima n. 150 risorse];
- d.7 assistenza "LTC": premio annuo complessivo pari a 21.000,00 euro (soggetto a ribasso d'asta);
- d.8 assistenza "infortuni professionali ed extra professionali": premio annuo stimato in 200.000,00 euro; a base d'asta verrà posto il tasso finito pari al 0.589% (soggetto a ribasso d'asta) da applicare all'ammontare annuo delle retribuzioni;

In base agli elementi in precedenza rappresentati ne deriva un:

- a) importo annuale complessivo pari a circa 1.204.150,00 euro;
- b) importo triennale (primi 36 mesi di contratto) complessivo pari a 3.612.450,00 euro;
- c) importo per l'eventuale prosecuzione del servizio per ulteriori 24 mesi pari a 2.408.750,00 euro;
- d) valore complessivo stimato del contratto pubblico pari a 6.020.750,00 € euro.**

Tutti i predetti importi hanno valore meramente indicativo e presuntivo, in quanto calcolati con riferimento agli aderenti alle coperture in essere al 26 giugno 2020 – per le coperture già previste - ed agli importi dei contributi annuali posti a base di gara.

Per tali motivi non sono vincolanti per l'Autorità che non risponderà né di adesioni che risultino numericamente inferiori a quelle in essere o a quelle indicate per il mero calcolo del valore del contratto - sia nel complesso sia nelle singole tipologie di copertura - né di differente distribuzione degli aderenti alle varie tipologie di copertura, che può risentire delle dinamiche delle assunzioni e dei collocamenti a riposo nel corso del periodo di vigenza del rapporto contrattuale.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che i servizi e le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. Pertanto l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero.

L'appalto è finanziato i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio - in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10, del Codice - non vengono indicati i costi della manodopera.

Ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Codice, la gestione, e l'assunzione della contraenza, dell'intero programma assicurativo dell'Autorità oggetto della procedura di gara CIG 840286578E costituisce la prestazione principale. L'oggetto dell'appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni "secondarie".

Con l'aggiudicatario della procedura di gara l'Autorità stipulerà - nei termini di cui al successivo art. 20 - una specifica Convenzione (nel seguito anche definita come *Contratto*) mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale) ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice secondo lo schema generale di cui allo Schema di Convenzione.

Stante la peculiare natura dell'appalto posto a base della gara e la necessità di una gestione, ed assunzione della contraenza, unitaria dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa e infortuni proposto a favore del personale dell'Autorità, l'appalto non è suddivisibile in lotti.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

§ 4.1 - DURATA

La Convenzione avrà una durata pari a n. 36 (trentasei) mesi.

Le coperture previste per l'Autorità dovranno decorrere dalle ore 00:00 dell'1° gennaio 2021 (per il Ramo Sanitario) e dalle ore 00:00 del 9 maggio 2021 (per il Ramo infortuni) e verranno a scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2023 (per il Ramo Sanitario) ed alle ore 24:00 del 8 maggio 2024 (per il Ramo infortuni), con possibilità di recesso

da ambo le parti dopo il primo anno mediante comunicazione PEC inviata dall'una all'altra parte, e anticipata a mezzo mail, almeno 180 giorni prima di tale scadenza.

§ 4.2 - OPZIONI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso nella nuova Convenzione (denominata Convenzione di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quella in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

Resta facoltà dell'Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di individuazione del contraente - ad una eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure, agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal senso l'Autorità, se del caso, invierà una apposita comunicazione mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza della Convenzione di prosecuzione.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Stante la preordinata scelta dell'Autorità di versare i contributi (sia di propria competenza che quelli posti in capo ai propri assicurati) ad una Cassa di assistenza al fine dell'assunzione della contraenza del proprio piano sanitario oggetto della procedura di gara CIG 840286578E, **sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori economici come identificati all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.** - denominati in questa sede Casse di assistenza - **aventi esclusivamente finalità assistenziali ed operanti negli ambiti di intervento di cui** all'art. 1, comma 3, del decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute, così come successivamente modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le Casse di assistenza devono:

- (i) essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009;
- (ii) essere abilitate a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del piano sanitario dell'Autorità ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

La Cassa di assistenza potrà partecipare sia individualmente che in eventuale raggruppamento temporaneo di imprese tra casse e, in qualità di mandatarie (capogruppo), anche con singole Compagnie di assicurazione (queste ultime solo come mandanti) autorizzate all'esercizio delle attività assicurative oggetto dell'appalto.

Si precisa in questa sede che le Casse sanitarie dovranno fornire nei termini rappresentati nel proseguo del presente Disciplinare:

- il nominativo della (o delle) Compagnia di assicurazione con la quale intenderà stipulare le (o la) polizze assicurative per le coperture oggetto dell'appalto;
- il relativo DGUE, di cui al modello n. 2-bis, di ogni Compagnia di assicurazione indicata.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

La presentazione delle offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, o consorzi ordinari di imprese, non ancora costituiti al momento della presentazione delle offerte, avviene con l'osservanza di quanto previsto all'art. 47 e 48 del Codice e secondo termini e modalità di cui al successivo art. 7, paragrafo 7.4, del presente Disciplinare.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia si applicano tutte le specifiche disposizioni di cui al Codice, in particolare quelle di cui agli artt. 45 comma 1, 83 comma 3, 86 commi 2 e 3.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito, per brevità, denominata "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ferma la condizione per cui possono partecipare alla presente procedura di gara solo le Casse di assistenza nei termini di cui in precedenza, il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lettera m, del Codice, **è fatto divieto di partecipare** alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, anche di fatto, di cui all'art. 2359 del codice civile, se la situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano risultate imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica - tendente ad accertare l'impatto concreto degli elementi riscontrati sul comportamento tenuto nell'ambito della gara ed in particolare ai fini di stabilire la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate - e l'eventuale **esclusione**, avverranno ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria (fatto salvo l'esercizio di ogni eventuale azione per l'eventuale risarcimento del danno), oppure alla revoca in danno dell'affidamento.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di gara anche gli operatori economici per i quali sussista: (i) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento; (ii) l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. L'ammissione alla presente gara delle predette tipologie di operatori economici potrà avvenire solo ed esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art. 110 del Codice, ovvero previa presentazione dell'autorizzazione del Giudice delegato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, denominata "**ANAC**"). Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in associazione purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all'associazione non siano assoggettate ad una procedura

concorsuale.

Solo qualora il concorrente rientri nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 80 del Codice e pertanto sottoposto a sequestro o confisca - ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/92 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario - il medesimo concorrente - a pena di esclusione - dovrà:

- (i) rendere una propria ed autonoma dichiarazione attestante la non applicabilità delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario;
- (ii) compilare - relativamente al periodo che segue l'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario - la parte III "*Motivi di esclusione*" del DGUE;
- (iii) compilare le restanti parti del DGUE, ivi compreso le parti relative ai criteri di selezione nei termini di cui al successivo art. 7.

ART. 6 – REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, e dell'affidamento dell'appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano e/o che ricoprano il ruolo di subappaltatore e/o le Compagnie di Assicurazione che la Cassa di assistenza indicherà - **NON dovranno** a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso** dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010

L'operatore economico inserito nelle c.d. **black list** dovrà, pertanto, rendere - **a pena di esclusione** - una propria autonoma dichiarazione attestante o il possesso dell'autorizzazione o la pendenza di un procedimento per il rilascio della medesima. Tale dichiarazione dovrà essere inserita unicamente nella busta contenente anche la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 14, stante la non possibilità di procedere all'apertura delle altre due buste nel corso della prima fase procedurale della gara.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili:

- *in ipotesi di associazione (costituita o costituenda):* **a tutti gli operatori economici dell'associazione;**
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:* **al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;**
- *in ipotesi di avvalimento:* **all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale;**
- *in ipotesi di subappalto:* **all'operatore economico concorrente ed ai propri subappaltatori;**
- **alle Compagnie di assicurazione** con le quali la Cassa di assistenza intenderà stipulare le (o la) polizze assicurative per le coperture oggetto dell'appalto.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese - a pena di esclusione - mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente gara, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I medesimi operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (*requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara*) **successivamente indicati ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.**

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCpass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

La Cassa di assistenza **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** all'anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2009 in qualità di fondi aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. **e abilitato** alla ricezione di contributi ed all'assunzione della contraenza, del programma sanitario complessivo dell'Autorità, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

Gli operatori economici concorrenti, in qualità di Cassa, dovranno rendere l'apposita dichiarazione di possesso mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2. Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) della copia conforme dell'iscrizione.

§ 7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - aver realizzato negli anni 2017, 2018, 2019**, o minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di tre anni, **una raccolta contributi media annua pari almeno a 2.000.000,00 euro** che **comprenda** coperture assicurative **di tutti e due i rami** (Sanitario e Infortuni) oggetto del piano sanitario dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice la misura richiesta della raccolta contributi è stata stabilita dall'Autorità quale elemento sintomatico di una corrente e sicura capacità economica dell'operatore economico nell'assunzione del programma assicurativo con le dimensioni prestazionali e i corrispettivi omogenei e proporzionali rispetto a quanto posto a gara.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - l'apposita dichiarazione mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) di una copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato o documento equivalente; l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Autorità.

§ 7.3 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

1. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - aver gestito, ricevendo contributi ed assumendone la contraenza per un numero non inferiore a 1.000 nuclei familiari, almeno 2 (due) servizi di assistenza sanitaria integrativa** che comprendano prestazioni analoghe al programma assicurativo oggetto della presente procedura di gara (*coperture assicurative relative a spese sanitarie e infortuni*).

Si precisa che:

- **i due servizi devono essere stati gestiti** negli anni **2017, 2018 e 2019**, ovvero minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di tre anni.
- **i due servizi devono essere stati gestiti** per conto di Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza (Regioni, Città Metropolitane, Organi Costituzionali, Enti previdenziali, ecc.) e/o soggetti privati;
- **almeno uno dei due servizi deve avere un importo annuale almeno pari a 1.200.000,00 euro.** La

comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*):

- della copia conforme dei contratti/convenzioni dichiarati dal concorrente;
 - *in ipotesi di soggetti pubblici*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione, nonché se possibile il numero di nuclei familiari assicurati;
 - *in ipotesi di soggetti privati*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, se disponibili, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione, nonché se possibile il numero di nuclei familiari assicurati; in alternativa una autocertificazione del concorrente riportante quanto in precedenza indicato;
2. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di strutture sanitarie convenzionate** (incluse strutture pubbliche) presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta, in cui siano comprese **almeno n. 200 strutture** su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) **abilitate al ricovero diurno e notturno** (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico, ecc.) e **almeno n. 300 centri medici** su tutto il territorio nazionale (incluse strutture pubbliche) **non abilitati al ricovero notturno** (poliambulatori, centri diagnostici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ecc.), di cui:
- **almeno n. 10 strutture** abilitate al ricovero diurno e notturno e n. 30 centri medici non abilitati al ricovero notturno sul territorio della provincia di Napoli, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per le assistenze richieste dall'Autorità;
 - **almeno n. 15 strutture** abilitate al ricovero diurno e notturno e n. 30 centri medici non abilitati al ricovero notturno sul territorio della provincia di Roma, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta per le assistenze richieste dall'Autorità;
 - **almeno n. 1 struttura** abilitata al ricovero diurno e notturno e **almeno n. 1 centro medico** non abilitato al ricovero notturno presso ogni altra Regione, adeguatamente attrezzati per garantire il servizio di assistenza diretta nei termini previsti per le assistenze richieste dall'Autorità.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

3. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di medici convenzionati** (esclusi medici dentisti) su tutto il territorio nazionale che ne comprenda almeno n. 200 nel territorio provinciale di Roma e n. 200 nel territorio provinciale di Napoli.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

4. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità**, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, **di una propria rete di medici dentisti** convenzionati su tutto il territorio nazionale che ne comprenda almeno n. 50 nel territorio provinciale di Roma e n. 50 nel territorio provinciale di Napoli.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) di un elenco dettagliato delle strutture stesse, corredato della documentazione idonea a comprovarne il possesso/disponibilità (anche reperibile dal sito).

5. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità di una centrale operativa**, anche funzionale alla gestione del piano sanitario oggetto della presente procedura di gara, raggiungibile nell'intero arco della giornata lavorativa (9.00-19.00), attraverso un numero verde (gratuito) nazionale ed internazionale, che renda minimo il tempo di attesa delle chiamate, per fornire informazioni e consulenza medica telefonica, nonché attiva 24 ore su 24 anche nei giorni lavorativi e festivi/prefestivi per le prestazioni mediche di emergenza.

6. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - avere la disponibilità di un apposito servizio web/sito internet e di una applicazione mobile dedicata (almeno per sistemi Android)** - accessibile con apposite e personali password e di facile accessibilità da parte degli Assistiti - sul quale rendere disponibili le condizioni generali di assistenza, l'elenco aggiornato degli operatori convenzionati (strutture e

sanitari) e la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di permettere l'invio delle suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso tali canali o tramite casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni sullo stato delle pratiche di rimborso al fine di permettere agli Assistiti di visionare la propria situazione assistenziale completa e l'andamento della propria pratica di rimborso, nonché i massimali residui.

7. Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - mettere a disposizione** un proprio incaricato per effettuare, almeno ogni 15 (quindici) giorni e previo appuntamento, incontri con gli Assistiti presso le sedi di Napoli e di Roma dell'Autorità al fine di supportare i medesimi Assistiti relativamente alle richieste di informazioni riguardanti la normativa, la presentazione delle richieste di rimborso, eventuali approfondimenti.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del *"Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)"*, modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

Tutti i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale *[(precedenti punti da 1 a 7)]* possono essere frazionati e possono costituire oggetto di avvalimento.

§ 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, tra Casse di assistenza, o tra Casse e compagnie di assicurazioni, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice; con il termine **mandataria** si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria; (b) la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3) **nei termini di seguito indicati.**

- (a) **il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 7.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - da:**
- dalla mandataria;
- (b) **il requisito speciale di capacità economica e finanziaria (sub 7.2) deve essere posseduto - a pena di esclusione**
- dall'associazione nel suo complesso con la precisazione che la mandataria lo deve possedere in misura maggioritaria;
- (c) **i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale (sub 7.3.1) devono essere posseduti - a pena di esclusione**
- dall'associazione nel suo complesso;
- (d) **i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale (sub da 7.3.2 a 7.3.7) devono essere posseduti - a pena di esclusione**
- dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In ipotesi di associazioni sovradimensionate - intendendosi per sovradimensionate quelle associazioni composte da casse di assistenza in possesso singolarmente della totalità dei requisiti speciali (sub 7.1, 7.2 e 7.3) previsti per la partecipazione singola alla presente procedura di gara - **devono - a pena di esclusione - essere presentate** idonee giustificazioni atte ad escludere la partecipazione in associazione per finalità anticoncorrenziali.

Le predette giustificazioni, da inserire all'interno del plico n. 1 contenente la documentazione amministrativa, non devono limitarsi ad una mera "autocertificazione", **ma dovranno essere basate su precisi elementi** - che costituiranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità - in grado di corroborare la tesi delle associate, quali, ad esempio, il piano di business che evidenzia l'opportunità di partecipare in associazione alla luce del

valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto o dell'attuale stato degli operatori economici coinvolti (coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione).

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente da ogni singolo componente dell'associazione e sottoscritta, sempre congiuntamente, da un legale rappresentante di ogni singolo componente.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- (a) **il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 7.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - dalla consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione del servizio di rimborso delle spese sanitarie;**
- (b) **il requisito speciale di capacità economica e finanziaria (sub 7.2) e quello di capacità tecnica e professionale di cui al sub 7.3.1 devono essere posseduti:**
 - (b.1) **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice, direttamente dal Consorzio;**
 - (b.2) **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice, dal Consorzio. Il medesimo Consorzio, oltre ai propri requisiti, può soddisfarne il possesso o tramite le proprie consorziate indicate quali esecutrici del servizio o, unicamente mediante avvalimento, tramite le proprie consorziate non esecutrici.**
- (c) **i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale da sub 7.3.2 a sub 7.3.7 devono essere posseduti dalla consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione del servizio di rimborso delle spese sanitarie;**

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il Consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il Consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il Consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il Consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - singolo, associato o consorziato - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7, paragrafi 7.2 e 7.3**, inerenti rispettivamente il requisito speciale di capacità economica e finanziaria e i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.

L'operatore economico (singolo, associato o consorziato) che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **un DGUE** (di cui al modello n. 2-bis) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto oggetto della presente procedura di gara;
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare** il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al modello n. 3, compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
- f. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 14, punto 14.3, **dell'ausiliaria**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento (*sub c*) deve - a pena di nullità - contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Con riferimento al contenuto minimo del contratto di avvalimento si stabilisce che il medesimo contratto di avvalimento deve, pertanto, contenere espressamente quanto segue:

- (i) **con riferimento all'oggetto**: il contratto per essere coerente al suo scopo, non potrà limitarsi a prevedere la messa a disposizione, in termini generici e astratti, dei requisiti di cui è carente il concorrente, non potendosi sostanziare in impegni generici da parte dell'ausiliaria a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie o il proprio fatturato o i propri contratti. In tale ipotesi il generico impegno, sotto qualunque forma, non verrà ritenuto sufficiente.

L'oggetto del contratto dovrà, al contrario, prevedere e contenere espliciti impegni dell'ausiliaria a rendere disponibili - in maniera effettiva e continua - tutti gli elementi di cui l'ausiliaria è titolare e che le hanno consentito l'assunzione delle titolarità del, o dei, requisito oggetto dell'avvalimento, quali ad esempio: la propria organizzazione, l'intero complesso aziendale, le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie risorse.

Nel delineare l'oggetto del contratto di avvalimento, pertanto, si dovrà procedere ad una quanto più dettagliata esplicitazione dei predetti elementi al fine di consentire all'Autorità di valutare, oggettivamente, se mediante l'avvalimento il concorrente sia effettivamente in condizione equivalente ad un soggetto autosufficiente circa il possesso dei requisiti, procedendo all'analisi del contratto e della effettiva specificazione dei mezzi e/o delle risorse e/o dell'organizzazione prestati, ovvero di ogni altro elemento specifico e puntuale riconducibile al requisito oggetto di avvalimento, al fine di evitare che l'avvalimento stesso assuma un mero significato di messa a disposizione delle risorse di cui è carente il concorrente.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- (ii) con riferimento alla durata: il contratto di avvalimento dovrà prevedere una durata complessiva pari a quella indicata al precedente art. 4, ivi compreso ogni opzione prevista;
- (iii) con riferimento ad ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento: tutto quanto altro ritenuto necessario sia dal concorrente che dall'ausiliaria, per regolamentare e disciplinare il contenuto del contratto di avvalimento.

Si intendono applicabili anche all'ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente art. 6 e il requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice:

- non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico concorrente;
- non è consentito - a pena di esclusione - la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima.

È ammesso che l'operatore economico concorrente - al fine di soddisfare i requisiti oggetto di avvalimento - possa avvalersi anche di più imprese ausiliarie, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità (anche in termini di dichiarazioni) di cui al presente articolo. L'impresa ausiliaria - a pena di esclusione - non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Si precisa che - in sede di esecuzione del servizio e qualora risultasse aggiudicatario un operatore economico che ha fruito dell'istituto dell'avvalimento - l'Amministrazione, per il tramite del RUP, procederà ad effettuare verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento ed il reale impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria anche al fine di verificare, se del caso, che quest'ultima svolga direttamente la prestazione utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, all'esclusione dell'operatore economico concorrente ed all'escussione della garanzia, nonché alla segnalazione all'ANAC nei termini di cui all'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione procederà - a pena di esclusione - ad imporre all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice.

In tale ipotesi si procederà a richiedere per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Autorità procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice e con riferimento all'oggetto generale dell'appalto, **è ammessa la facoltà di affidare in subappalto prestazioni e servizi** (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei rimborsi, la fornitura del sito web, l'accesso ai dati sui sinistri), **nonché per la fornitura e per la gestione della rete convenzionata e delle correlate attività amministrative, previa autorizzazione dell'Autorità, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla presente procedura di gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (modello n. 2-bis) da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, corrispondente di conseguenza a 120.415,00 euro (centoventimilaquattrocentoquindici/00)**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni, Filiale di Roma – Po, VIA PO, 48-48/A, IBAN: IT59S0542404297000000000582;
- fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

- <https://www.ivass.it/operatori/index.html>;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere sempre sottoscritta dal garante e dall'operatore economico concorrente;**
- 4) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 5) **avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 12;
- 6) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - (i) l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 14 dello Schema di convenzione. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno: non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
 - d. **essere autenticata** mediante una apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri di ogni soggetto firmatario che, sottoscrivendo la fideiussione, impegna formalmente il garante;
 - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal

legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici del servizio.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici del servizio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 65 del DL 34/2020¹, non è previsto il pagamento del contributo di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 dicembre 2018, n. 1174.

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico telematico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa attraverso la piattaforma "Appalti & Contratti – eProcurement" individuata dall'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento in modalità telematica, accreditandosi al seguente link <https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti->.

La macro-cartella (plico telematico) deve pervenire entro **le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, sarà cura dell'operatore economico considerato mandataria trasmettere l'offerta attraverso la piattaforma.

Il plico telematico contiene al suo interno ulteriori plichi, recanti specificamente la seguente documentazione:

- n. 1 plico relativo a "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

¹ Che recita: "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020".

- n. 1 plico relativo a “OFFERTA TECNICA” (QUALITATIVA);
- n. 1 plico relativo a “OFFERTA ECONOMICA”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale (quale documento informatico), potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nei plichi relativi alla “Documentazione amministrativa e Offerta tecnica”, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

§ 12.1 - ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

È possibile accedere all’area pubblica della Piattaforma dal sito internet: <https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti->.

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma sono illustrate nel documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti*”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni” della piattaforma, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.

Le modalità operative per la presentazione, a mezzo Piattaforma, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi 14 (contenuto nel plico – “documentazione amministrativa”), 15 (contenuto nel plico – “offerta tecnica (componente qualitativa)”), 16 (contenuto nel plico – “offerta componente economica”) sono illustrate nel documento denominato “*Guida per la presentazione di un’offerta telematica*”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”.

§ 12.2 - MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato al precedente paragrafo § 2.2.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC, a pena di esclusione.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti*”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al precedente paragrafo § 2.1 ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nei tre plichi digitali meglio specificati di seguito (Documentazione amministrativa, Offerta tecnica (componente qualitativa) e Offerta economica);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura “Richiedi variazione dati identificativi” disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale;
- la piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*”;
- il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro **le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020**.
- la piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente i seguenti plichi digitali:

- **“PLICO - Documentazione amministrativa” (anche Plico n. 1 o Plico A)**
- **“PLICO - Offerta tecnica (componente qualitativa)” (anche Plico n. 2 o Plico B)**
- **“PLICO - Offerta economica” (anche Plico n. 3 o Plico C)**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta, ossia il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.

Il Plico contrassegnato dal n. 1 o dalla lettera A di cui al precedente punto 12.2, dovrà contenere, in aggiunta a documenti richiesti ai fini dell'avvalimento e del subappalto, tutti i documenti come successivamente indicati ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati.

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta digitalmente da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nel plico una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto *(tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche)*.

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, legittimato ad impegnare il concorrente, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare la propria istanza (domanda) di partecipazione - contenente, tra l'altro, ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara - **resa in conformità ai modelli** (n. 1, n. 1-bis, n. 1-ter, n. 1-quater) **predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente** [*modello n. 1 se partecipa in forma singola, il modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, il modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, il modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda*].

Con l'istanza di partecipazione è trasmessa copia della ricevuta di pagamento del bollo virtuale.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

L'istanza di partecipazione, di cui ai corrispondenti modelli n. 1 messi a disposizione dall'Amministrazione, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice o di Consorzio stabile ex art. all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice: dal Consorzio medesimo.

All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto *(tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la*

partecipazione a gare pubbliche);

- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie e le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione del servizio, nonché i subappaltatori.

Si ribadisce che qualora il concorrente non intenda utilizzare la modulistica predisposta dall'Amministrazione, sarà sua cura fornire, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni/informazioni contenute nei modelli di riferimento. L'Amministrazione non è responsabile per l'errata o l'omessa trascrizione da parte del concorrente, rispetto alla modulistica di riferimento, ovvero barrature e/o cancellazioni apportate dal concorrente.

§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, debitamente compilato, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice e reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Si rammenta che - per la presente procedura di gara e ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente all'operatore economico concorrente - **i concorrenti sono altresì tenuti a presentare:**

- (i) **il DGUE di ogni compagnia di assicurazione indicata nell'istanza di partecipazione, predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara;**
- (ii) **solo in ipotesi di avvalimento il DGUE di ogni impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento ai sensi del precedente art. 8, predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara;**
- (iii) **solo in ipotesi di subappalto il DGUE di ogni subappaltatore indicato nella terna in ipotesi di ricorso al subappalto ai sensi del precedente art. 9, predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Inoltre per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi o ai quali intende eventualmente subappaltare le parti del servizio, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Ai fini della presentazione del DGUE, l'operatore economico concorrente potrà utilizzare il modello n. 2 in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Le compagnie di assicurazione, le eventuali imprese ausiliarie e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno utilizzare il modello n. 2-bis in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Qualora non si intenda utilizzare il modello n. 2, ovvero il modello n. 2-bis, messo a disposizione dall'Amministrazione, il concorrente potrà reperire il modello DGUE al seguente indirizzo internet <http://www.base.gov.pt/deucp/request/ca/procedure> fornendo, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni/informazioni contenute nel modello n. 2 di riferimento. L'Amministrazione non è responsabile per l'errata o l'omessa trascrizione da parte del concorrente, rispetto alla modulistica di riferimento, ovvero barrature e/o cancellazioni apportate dal concorrente.

Guida generale alla compilazione del DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolarne la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla

presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente "vedasi allegato n.".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell'Autorità.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Nella sezione A "Informazioni sull'operatore economico" è richiesto al concorrente di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In ipotesi in cui si intenda partecipare alla presente procedura di gara: (i) in forma associativa: dovrà essere presentato un DGUE per ogni operatore economico che compone, o comporrà, l'associazione; (ii) in forma consortile: dovrà essere presentato un DGUE per il Consorzio e per ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione del servizio.

Nella sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l'indicazione del nominativo degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

La sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei termini di cui al precedente art. 8.

Fermo quanto previsto al precedente art. 8 si ribadisce che - in ipotesi di avvalimento - l'operatore economico concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà presentare:

- (i) il DGUE di cui al modello n. 2-bis, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
- (ii) la dichiarazione di cui al modello n. 4;
- (iii) l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento, predisposto nei termini di cui al precedente art. 8, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Si ribadisce che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- (iv) il PASSOE dell'ausiliaria.

La sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto del subappalto nei termini di cui al precedente art. 9.

Fermo quanto previsto al precedente art. 9 si ribadisce che - in ipotesi di subappalto - l'operatore economico concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Per ogni subappaltatore indicato nella terna, l'operatore economico concorrente dovrà presentare:

- (v) il DGUE di cui al modello n. 2-bis, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- (vi) il PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Nelle sezioni A, B, C, e D della Parte III del DGUE, l'operatore economico concorrente, ovvero ogni ausiliaria e ogni subappaltatore, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art. 6 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:**

- se si tratta di impresa individuale: **titolare o direttore tecnico;**
- se si tratta di società in nome collettivo: **socio o direttore tecnico;**
- se si tratta di società in accomandita semplice: **soci accomandatari o direttore tecnico;**
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi con poteri di direzione e/o vigilanza;**
 - **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico persona fisica;**
 - **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale":*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*
 - (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
 - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
 - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
 - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza** (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) **o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
- e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*
 - (ix) **il proprio socio unico persona fisica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;
- f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*
 - (x) **il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo eventuale subappaltatore, per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 1 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando ([] Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza; Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) - c-bis) - c-ter) - c-quater), del Codice - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:**
 - la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
 - **la dichiarazione deve sempre riportare** *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”.*
 - ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Linee guida n. 6.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**

- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa altresì che il soccorso istruttorio:

(a) opera solo qualora:

- il soggetto dichiarante non proceda a barrare/crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione;
- il soggetto dichiarante proceda a barrare e/o crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione, ma non fornisce nessun dato, o fornisce dati parziali nelle parti successive delle sezioni di pertinenza.

- (b) non opera in ogni caso qualora** l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Parte IV - Criteri di selezione

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei criteri di selezione previsti al precedente art. 7 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - del requisito speciale relativo all'idoneità professionale di cui **par. 7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - del requisito speciale relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **par. 7.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - dei requisiti speciali relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.3** del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

L'operatore economico concorrente rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo di sottoscrizione.

§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 8 (avalimento), 9 (subappalto) e 14 paragrafi 14.1 e 14.2, all'interno del plico contrassegnato dal n. 1 o dalla lettera A, l'operatore economico concorrente deve allegare anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il consenso al trattamento dei dati personali**, predisposto in conformità al modello n. 3 allegato al presente Disciplinare di gara:
 - (i) **della Cassa di assistenza concorrente;**
 - (ii) **delle Compagnie assicuratrici** indicate dalla cassa di assistenza o ricomprese nel raggruppamento temporaneo, nel consorzio ordinario, nell'aggregazione di imprese di rete, nel GEIE, nel consorzio di cooperative e di imprese artigiane o nel consorzio stabile;
 - (iii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avalimento di cui al precedente art. 8);
 - (iv) **delle imprese subappaltatrici** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere al subappalto di cui al precedente art. 9);
2. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 19:
 - (i) **della Cassa di assistenza concorrente;**
 - (ii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avalimento di cui al precedente art. 8);
 - (iii) **delle imprese subappaltatrici** (queste ultime solo qualora la Cassa di assistenza concorrente abbia dichiarato di ricorrere al subappalto di cui al precedente art. 9);

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare

una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

3. **non è previsto il versamento del contributo** a favore dell'ANAC, secondo quanto al precedente art. 11;
4. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente e da ogni subappaltatore indicato dal concorrente.

Il Patto di integrità - sottoscritto digitalmente dall'Autorità nella versione allegata al presente Disciplinare - dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente.

I raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti devono anche presentare:

- la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

I consorzi ordinari o GEIE già formalmente costituiti devono anche presentare:

- l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono anche presentare:

- la copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- una dichiarazione che indichi le parti di servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, devono anche presentare:
 - la copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - una dichiarazione che indichi le parti di servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, che partecipano nelle forme del RTI costituito o costituendo, devono anche presentare:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Ad ogni buon conto e per concorrenti partecipanti in forma associativa/Consorzio, si rimanda espressamente ai modelli n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater predisposti dall'Amministrazione.

ART. 15 - CONTENUTO DEL PLICO "OFFERTA TECNICA (COMPONENTE QUALITATIVA)"

Il plico contrassegnato da n. 2 o dalla lettera B di cui al precedente punto 12.2 dovrà contenere al suo interno la scheda miglioramenti di cui al modello n. 5, o n. 5-bis in ipotesi di associazioni, proposta dal concorrente e necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "*componente qualitativa dell'offerta*" descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.1.

La scheda miglioramenti di cui ai modelli n. 5 e n. 5-bis costituisce l'offerta tecnica (offerta qualitativa) e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità previste per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.1.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara. La disapplicazione del Capitolato tecnico e delle previsioni prospettante nella componente qualitativa dell'offerta potrà comportare l'applicazione di penali.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Stante la tipologia dell'offerta tecnica che prevede ipotesi di miglioramenti di alcune delle condizioni minimali stabilite dall'Autorità nei Capitolati predisposti, si stabilisce che:

- (i) la mancata presentazione della scheda di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, non costituisce causa di esclusione ma comporta l'applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per la componente qualitativa dell'offerta e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori minimali stabiliti nei Capitolati di riferimento. Analogamente si procederà anche con riferimento ai singoli parametri per i quali il concorrente non offra miglioramenti;
- (ii) la mancata sottoscrizione, nei termini di cui alla successiva precisazione, della scheda di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporterà la sola assegnazione al concorrente di un punteggio pari 0 (zero) punti per la componente qualitativa, ossia si procederà equiparando la mancata sottoscrizione della scheda all'ipotesi di non presentazione della stessa;
- (iii) analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta qualitativa

L'offerta qualitativa, di cui ai modelli n. 5 o n. 5-bis, dovrà firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

Qualora l'offerta qualitativa venga sottoscritta digitalmente da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 16 - CONTENUTO DEL PLICO "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA"

Il plico contrassegnato da n. 3 o dalla lettera C di cui al precedente punto 12.2 dovrà - **a pena di esclusione** - contenere al suo interno l'offerta economica resa in conformità al modello n. 6, o 6-bis in ipotesi di associazioni, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi del parametro "*componente economica dell'offerta*" descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.2.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- a) sottoscritta (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità;
- b) indicando, a pena di esclusione:
 - b.1) con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i Titolari: **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo pro-capite posto a base della gara pari a 1.950,00 euro;**
 - b.2) con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo pro-capite posto a base della gara pari a 1.950,00 euro;**
 - b.3) con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i familiari del Titolare o del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo pro-capite posto a base della gara pari a 700,00 euro;**
 - b.4) con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 2° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo pro-capite posto a base della gara pari a 1.950,00 euro;**
 - b.5) con riferimento al ramo sanitario assistenza "aggiuntiva": **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo pro-capite posto a base della gara pari a 600,00 euro;**
 - b.6) con riferimento al ramo sanitario assistenza "LTC": **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al premio annuo complessivo posto a base della gara pari a 21.000,00 euro;**
 - b.7) con riferimento al ramo infortuni assistenza "infortuni professionali ed extra professionali": **un ribasso in percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare al valore numerico posto a base della gara pari a 5,89** che determinerà il valore del tasso finito per mille da applicare all'ammontare annuo delle retribuzioni;

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione di uno, o più, elementi di cui ai precedenti punti da b.1) a b.7), nonché la mancata sottoscrizione in calce alla dichiarazione di offerta secondo le successive modalità.

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** - offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

Non sono ammessi - **a pena di esclusione** - ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati alle basi

d'asta determinano importi pari a 0 (zero).

Ogni ribasso in percentuale offerto dai concorrenti deve essere espresso, in cifre e in lettere, con due cifre decimali. In ipotesi di ribassi con più di due cifre decimali si procederà alla troncatura del valore alla seconda cifra decimale (*ad esempio una offerta pari a 12,34567 verrà troncata a 12,34*) ai soli fini della determinazione del punteggio stabilito, ma il ribasso effettivo offerto (*ossia senza troncatura*) costituirà l'effettivo prezzo contrattuale.

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Autorità a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 6, o n. 6-bis, predisposto dall'Autorità che potrà essere reso su qualunque altro documento purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello n. 6 o nel modello n. 6-bis.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

L'offerta economica presentata s'intende comprensiva di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni complessivamente richieste per il complessivo servizio oggetto della presente procedura di gara, in conformità sia alle prescrizioni indicate negli atti di gara che nell'offerta qualitativa proposta dal concorrente.

Trattandosi di servizi aventi natura prettamente intellettuale non trova applicazione quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del Codice in materia di necessità di indicazione dei costi della mano d'opera e degli oneri di sicurezza.

Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica

L'offerta economica, di cui ai modelli n. 6 o n. 6-bis, dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** - con firma digitale posta in calce dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

Qualora l'offerta economica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa o l'offerta qualitativa, dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a), si precisa che per sottoscrizione dell'offerta economica si intende la firma digitale a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, posta in calce all'offerta unitamente alle generalità del sottoscrittore stesso (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

Ciò detto ed in considerazione della manifestazione di volontà che si esprime a livello negoziale con l'offerta economica, si stabilisce - con riferimento esclusivo alle irregolarità di sottoscrizione eventualmente riscontrabili - che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei termini precedenti costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Analogamente, si **procederà all'esclusione** in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta n. 1 o della busta n. 2.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto in precedenza la presente procedura di gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Il punteggio dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) - previsto in un massimo di 70,00 punti complessivi - è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi.

- (i) aumento del massimale minimo indicato all'art. 4 del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 3 (tre) punti;**
- (ii) aumento del massimale previsto per le rette di degenza di cui all'art. 5, lettera a), punto 1 quarto item, all'art. 5, lettera a), punto 2 secondo item, all'art. 5, lettera a), punto 3 secondo item ed all'art. 5, lettera b), punto 3 (ii) del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 3 (tre) punti;**
- (iii) aumento del massimale minimo previsto in caso di parto cesareo indicato in calce all'art. 5, lettera a), punto 1, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 2 (due) punti;**
- (iv) aumento del massimale minimo previsto in caso di parto fisiologico indicato in calce all'art. 5, lettera a), punto 3, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 2 (due) punti;**
- (v) aumento del massimale minimo previsto per trasporto sanitario indicato all'art. 5, lettera a), punto 5, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (vi) aumento del massimale minimo previsto per trasporto del defunto indicato all'art. 5, lettera a), punto 6, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (vii) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera c), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (viii) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera d), punto d.1, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (ix) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera e), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 5 (cinque) punti;**
- (x) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xi) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera i), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xii) aumento del massimale minimo previsto per acquisto lenti a contatto indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xiii) aumento del massimale minimo previsto per acquisto occhiali da vista indicato all'art. 5, lettera j), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xiv) aumento del massimale minimo indicato all'art. 5, lettera k), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (xv) diminuzione della franchigia fissa di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (ii), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (xvi) diminuzione della franchigia fissa di cui all'art. 5, lettera b), punto 3 (iii), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (xvii) diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (xviii) diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera b), punto 4, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 1 (uno) punto;**
- (xix) diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera c), punto c.2, del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 3 (tre) punti;**
- (xx) diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xxi) diminuzione del valore minimo di scoperto di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;**
- (xxii) diminuzione della percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera g), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 3 (tre) punti;**
- (xxiii) diminuzione del valore percentuale di scoperto di cui all'art. 5, lettera i), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 2 (due) punti;**
- (xxiv) diminuzione del valore minimo non indennizzabile di cui all'art. 5, lettera i), del Capitolato n. 1: **punteggio massimo attribuibile pari a 2 (due) punti;**
- (xxv) estensione agli Assicurati delle prestazioni di cui all'art. 5, lettera f), del Capitolato n. 1: **punteggio**

massimo attribuibile pari a 4 (quattro) punti;

- (xxvi) riformulazione del testo base previsto all'art. 4, punto 4.8, lettera a), del Capitolato n. 4 mediante **l'accettazione integrale del testo alternativo come ivi riportato: punteggio massimo attribuibile pari a 5 (cinque) punti.**

I predetti parametri di valutazione dell'offerta qualitativa sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Al fine della valutazione complessiva dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di punti 70, è richiesta - come stabilito al precedente art. 15 - la compilazione di una apposita dichiarazione in conformità al modello n. 5 "Scheda miglioramenti" (o n. 5-bis in ipotesi di associazioni) predisposto dall'Amministrazione.

Per il tramite della dichiarazione di cui al modello n. 5, o 5-bis, il concorrente dovrà proporre - rispetto agli elementi evidenziati nel Capitolato n. 1 (ramo sanitario) e Capitolato n. 4 (ramo infortuni) - i miglioramenti che intende offrire al fine dell'attribuzione dei singoli punteggi di cui precedenti punti da (i) a (xxvi).

Nella scheda di cui al modello n. 5, e n. 5-bis, viene riportato nella prima colonna il valore numerico da migliorare (in aumento o in diminuzione) come previsto nel Capitolato n. 1 di riferimento e il testo della clausola da migliorare come prevista nei due Capitolati di riferimento (n. 1 e n. 4).

Nella seconda colonna, il concorrente - per gli elementi che intende proporre come migliorativi - dovrà apporre:

- il valore numerico che sommato o detratto al valore minimale previsto determinerà i nuovi valori che sostituiranno quelli inizialmente stabiliti nei Capitolati di riferimento;
- una barratura della casella che riporta la nuova previsione per l'effetto del miglioramento.

Sulla base di ogni singolo valore numerico indicato dal concorrente nella colonna n. 2 della scheda di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, si procederà a sommarlo al valore minimale corrispondente o detrarlo dal medesimo.

Nei predetti Capitolati sono evidenziati in colore "verde" gli elementi oggetto di possibile miglioramento.

Al fine di attribuire il massimo punteggio (P_{CQO}) previsto per la componente qualitativa complessiva (pari a 70 punti) si procederà nei seguenti termini:

- (a) verifica dell'effettiva sussistenza di ogni miglioramento offerto dai concorrenti per il tramite della propria dichiarazione di cui al modello n. 5, o n. 5-bis, a confronto con le corrispondenti previsioni contenute nei Capitolati di riferimento;
- (b) per ogni singolo parametro migliorato di cui ai precedenti punti da (i) a (xiv), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato tramite la seguente formula:

$$P = \frac{V_{offerto}}{V_{max}} \times x$$

dove:

P è il singolo punteggio assegnato al concorrente in esame e riferito ad ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (xiv).

$V_{offerto}$ è il singolo valore del miglioramento offerto dal concorrente in esame, per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (xiv), ossia il risultato ottenuto dall'operazione di addizione di cui in precedenza;

V_{max} è il singolo miglior valore tra quelli offerti dai concorrenti per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (xiv);

x è il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (xiv).

- (c) per ogni singolo parametro migliorato di cui ai precedenti punti da (xv) a (xxiv), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato tramite la seguente formula:

$$P = \frac{V_{max}}{V_{offerto}} \times x$$

dove:

- P** è il singolo punteggio assegnato al concorrente in esame e riferito ad ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (xv) a (xxiv).
- V_{offerto} è il singolo valore del miglioramento offerto dal concorrente in esame, per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (xv) a (xxiv), ossia il risultato ottenuto dall'operazione di sottrazione di cui in precedenza;
- V_{max} è il singolo miglior valore tra quelli offerti dai concorrenti per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (xv) a (xxiv);
- x** è il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (xv) a (xxiv).
- (d) per ogni singolo parametro di cui ai precedenti punti da (xxv) a (xxvi), il singolo punteggio stabilito verrà assegnato a tutti i concorrenti che proporranno il relativo miglioramento. Ai concorrenti che non offriranno il relativo miglioramento verrà assegnato un punteggio pari a zero per il singolo parametro non migliorato.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 70 (settanta) punti per la componente qualitativa dell'offerta verrà effettuato il procedimento di riparametrizzazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto (70/30).

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto *[(derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi qualitativi assegnati per i parametri di cui ai precedenti punti da (i) a (xxvi)]* verrà riparametrizzato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 17.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 16.

Ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio dell'offerta economica, stabilito in 30,00 punti, si precisa che l'Autorità procederà a determinare un unico valore di ribasso tramite la media ponderata dei singoli ribassi presentati dal concorrente in funzione dei pesi assegnati ad ogni singolo parametro come nel seguito rappresentati.

- (i) Ramo sanitario assistenza "base" per i Titolari: **premio annuo pro-capite** riferito ai soli Titolari e loro nuclei familiari fiscalmente a carico, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 7 (sette) punti;**
- (ii) Ramo sanitario assistenza "base" per i dipendenti in quiescenza: **premio annuo pro-capite** riferito ai soli dipendenti in quiescenza e loro nuclei familiari fiscalmente a carico, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 2 (due) punti;**
- (iii) Ramo sanitario assistenza "base" per i familiari del Titolare o del Dipendente in quiescenza facoltativamente assistibili: **premio annuo pro-capite** per ogni familiare facoltativamente assistibile, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 8 (otto) punti;**
- (iv) Ramo sanitario assistenza "base" per gli altri parenti ed affini, del Titolare o del Dipendente in quiescenza, entro il 2° grado, NON anagraficamente conviventi con l'Assistito e non fiscalmente a carico del medesimo facoltativamente assistibili: **premio annuo pro-capite** per ogni familiare facoltativamente assistibile, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 4 (quattro) punti;**
- (v) Ramo sanitario assistenza "aggiuntiva": **premio annuo pro-capite, peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 3 (tre) punti;**
- (vi) Ramo sanitario assistenza "LTC": premio annuo complessivo, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 2 (due) punti;**
- (vii) Ramo infortuni assistenza "infortuni professionali ed extra professionali" tasso finito da applicare all'ammontare annuo delle retribuzioni, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 4 (quattro) punti;**

Al miglior valore medio ponderato di ribasso si assegnerà il massimo punteggio complessivo previsto per la componente economica dell'offerta (30 punti).

In esito a quanto sopra stabilito, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la componente economica dell'offerta previsto fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, la Commissione procederà, in una apposita seduta pubblica e singolarmente per ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- (a) apertura del plico contenente l'offerta economica e verifica di quanto presentato dal singolo concorrente a

confronto con le espresse disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara;

- (b) presa d'atto di ogni singolo ribasso offerto per ogni voce di cui al precedente art. 16, punti da b.1) a b.7);
- (c) determinazione dei singoli valori numerici derivanti dai prodotti dei singoli ribassi presentati con i singoli pesi stabiliti per ogni parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (vii);
- (d) determinazione del valore numerico derivante dalla sommatoria dei medesimi singoli valori ottenuti in esito al procedimento di cui al sub (c);
- (e) determinazione del valore numerico - ribasso medio comparato (R_{mc}) - derivante dal rapporto tra il valore numerico ottenuto tramite il procedimento sub (d) e il valore 30;
- (f) il valore ottenuto per il ribasso medio comparato (R_{mc}), il coefficiente C e il valore finale P_{CEO} verranno arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è maggiore di 5.

In esito alla determinazione dei singoli ribassi medi comparati (ottenuti in esito al procedimento di cui in precedenza) **si procederà all'assegnazione del punteggio complessivo - P_{CEO} - assegnato ad ogni concorrente in applicazione della seguente formula matematica:**

$$P_{CEO} = 30 \times C$$

Dove:

- $C = \frac{R_i}{R_{max}}$;
- R_i = ribasso medio comparato (R_{mc}) determinato per il concorrente in esame;
- R_{max} = massimo ribasso medio comparato.

Ai fini degli arrotondamenti valgono le regole già definite.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che nell'ambito della presente procedura di gara:

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti e criteri di selezione, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata da un apposito seggio di gara;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate da una Commissione giudicatrice;
- alla verifica dell'anomalia dell'offerta provvederà il RUP con il supporto tecnico e funzionale del personale del Servizio risorse umane e strumentali, nonché con il supporto della Commissione se dal medesimo ritenuto necessario.

Sia il seggio di gara che la Commissione giudicatrice verranno nominati dall'Autorità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12.

Entrambi i provvedimenti di nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice saranno pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;

(ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

(iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA

L'apertura del plico telematico (macro-cartella), per ogni singolo offerente, avverrà, a cura del seggio di gara, in seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 12 ottobre 2020.

La data e l'orario indicati sono orientativi, l'Amministrazione si riserva, per propri giustificati motivi, di posticipare la data, o l'orario, prevista per la prima seduta pubblica. L'avviso di posticipo verrà reso pubblico mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, profilo di committente (<https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti->).

Qualora il posticipo della seduta pubblica si dovesse rendere necessario successivamente al termine stabilito per la presentazione dell'offerta, l'Amministrazione - oltre a pubblicare l'avviso di posticipo sul proprio sito internet - procederà ad avvisare di tale evenienza tutti gli offerenti tramite l'indirizzo di PEC indicata in fase di presentazione del plico telematico.

In caso di mancata ricezione dell'avviso alla PEC indicata dal concorrente sulla piattaforma, farà fede in ogni caso l'avviso pubblicato sul sito internet (*profilo di committente*) dell'Amministrazione, senza che per ciò il concorrente possa accampare qualunque tipo di pretesa o richiesta.

In assenza di una apposita comunicazione di posticipo si intende, a tutti gli effetti, confermata la data e l'orario precedentemente indicati.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime forme di comunicazione, ossia (i) pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente (<https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti->) (ii) trasmissione del medesimo avviso ad ogni singolo offerente tramite PEC alla persona ed all'indirizzo dal medesimo dichiarato nella propria istanza di partecipazione.

Nel corso della predetta seduta pubblica il seggio di gara, nominato dall'Autorità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12, alla presenza del RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed in ossequio al principio della trasparenza procederà, di norma, ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato il plico telematico;
- b) verifica del contenuto dei plichi telematici (macro-cartelle) pervenuti a confronto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare (cfr. precedente art. 12, punto 12.1) anche in termini di ricezione ed integrità;
- c) apertura, singolarmente per ogni concorrente in ordine di presentazione delle offerte:
 - c.1) del plico telematico al fine di verificare che al suo interno siano presenti i tre plichi come richiesti al precedente art. 12, punto 12.2;
 - c.2) del solo plico n. 1 "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del presente Disciplinare e modulistica ad esso allegata;
- d) attivazione, se del caso, del procedimento del soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- e) determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o esclusi dalla medesima;
- f) predisposizione del verbale relativo alle attività svolte in seduta pubblica e trasmissione all'Amministrazione degli atti al fine della successiva adozione dei relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione e degli adempimenti previsti all'art. 29, comma 1, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per il riscontro dell'inserimento di elementi concernenti il prezzo o elementi tecnici in documenti contenuti nei plichi contenenti la documentazione amministrativa.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento del soccorso istruttorio, il seggio di gara - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della

par condicio competitorum - potrà disporre l'interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento del soccorso istruttorio, l'Amministrazione procederà - acquisite le informazioni richieste dal seggio di gara - a convocare una apposita seduta pubblica di prosecuzione al fine di consentire al medesimo seggio di gara di pervenire alle proprie conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

Per quanto sopra si precisa che le indicazioni sopra riportate [lettere da a) a f)] sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dal seggio di gara.

§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA

Come detto in via preliminare al precedente art. 18, la Commissione giudicatrice (di seguito, per brevità, denominata "Commissione") verrà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Successivamente all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione, l'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara, sia il medesimo provvedimento di nomina che i curricula dei componenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta n. 2 o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.2.1 Seconda fase procedurale

Al termine dei lavori del seggio di gara, e successivamente al provvedimento di ammissione ed esclusione, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione.

La Commissione - nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale con le medesime modalità di comunicazione indicate nel precedente paragrafo 18.1 - procederà pubblicamente all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto con le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 15.

La sola valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata nel corso della quale la medesima Commissione procederà all'attribuzione del punteggio effettivamente ottenuto da ogni singolo concorrente per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nel precedente paragrafo 17.1.

18.2.2 Terza fase procedurale

Nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale con le medesime modalità di comunicazione indicate nel precedente paragrafo 18.1, **la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:**

- a) lettura del punteggio qualitativo effettivamente assegnato ad ogni singolo concorrente per ogni singolo parametro oggetto di valutazione della componente qualitativa dell'offerta;
- b) determinazione della graduatoria qualitativa (tecnica) come derivante dall'eventuale svolgimento del procedimento di riparametrazione di cui al precedente paragrafo 17.1;
- c) apertura pubblica - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - del plico contenente l'offerta economica e

verifica della conformità della medesima con i disposti di cui al precedente art. 16;

- d) presa d'atto - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - di ogni singolo ribasso offerto per ogni singola voce di cui al precedente art. 16, punti da b.1) a b.7);
- e) assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità riportate nel precedente paragrafo 17.2;
- f) lettura della graduatoria complessiva derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta;
- g) riscontro - sulla base della soglia di anomalia di cui al successivo punto 18.2.4 - delle offerte eventualmente risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese eventualmente assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;
- h) determinazione della graduatoria di gara - definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al successivo punto 18.2.3 - finalizzata alla proposta di aggiudicazione.

Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione.

18.2.3 Ipotesi di più concorrenti classificati al primo posto della graduatoria complessiva della gara.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà in seduta pubblica secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo per la componente qualitativa dell'offerta effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti coinvolti nel presente procedimento.

In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità verrà assunto come riferimento il ribasso offerto con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i Titolari di cui al precedente art. 16, lettera b), punto b.1.

In tal caso, pertanto, il miglior ribasso offerto con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i Titolari determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico che ha offerto il miglior ribasso;

- c) in terza istanza: qualora (in esito al sub b) perduri la situazione di parità, si procederà – in apposita seduta di gara da convocarsi in presenza- ad un esperimento migliorativo che riguarderà il solo ribasso offerto con riferimento al ramo sanitario assistenza "base" per i Titolari di cui al precedente art. 16, lettera b), punto b.1.

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara appositamente convocata, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi escludendo il concorrente non presente.

In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario il concorrente che avrà formulato la nuova migliore offerta economica.

- d) nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento migliorativo, ovvero qualora nessun rappresentante dei concorrenti interessati dal presente procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare o se l'elemento prescelto non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.

18.2.4 Quarta fase procedurale riferita all'eventuale procedimento di anomalia o di congruità dell'offerta.

La soglia di anomalia dell'offerta, di cui al precedente 18.2.2, lettera g), viene determinata - ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice - sulla base dei valori numerici risultanti dai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti per la componente qualitativa complessiva (70 punti) e per la componente economica dell'offerta

(30 punti).

Pertanto la soglia di anomalia per la presente procedura di gara risulta essere pari a 56 (cinquantasei) punti per la componente qualitativa complessiva dell'offerta; e 24 (ventiquattro) punti per la componente economica dell'offerta.

Verranno, quindi, ritenute anomale tutte le offerte i cui punteggi - effettivo e non riparametrato con riferimento alla componente qualitativa dell'offerta - complessivamente conseguiti risultino entrambi pari o superiori ai predetti valori di soglia.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto della Commissione - nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "anomale" - procederà, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si stabilisce sin d'ora che verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta anomala di cui alla graduatoria di gara. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala a conclusione del procedimento, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP, anche tramite gli Uffici del Servizio risorse umane e strumentali dell'Autorità, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, richiederà per iscritto, al concorrente posizionato al primo posto e la cui offerta sia stata ritenuta anomala, l'invio - assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della PEC di trasmissione - delle spiegazioni sui prezzi e sulle voci di costo che concorrono a formare l'offerta economica presentata in sede di gara ai fini della formulazione del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anche evidenziando alcuni elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali.

Si precisa che - in ipotesi di esperimento migliorativo dell'offerta di cui al precedente 18.2.3 - la richiesta di spiegazioni verrà riferita all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

Il RUP, con il supporto tecnico e funzionale del Servizio risorse umane e strumentali ed eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, verranno escluse quelle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'esito del procedimento di anomalia verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

18.2.5 Modalità di partecipazione alle sedute pubbliche

Ad ogni seduta pubblica indetta dall'Autorità, stante la procedura telematica, che garantisce la trasparenza delle operazioni del seggio di gara attraverso la piattaforma, è ammessa la partecipazione in presenza di un solo soggetto in rappresentanza di ciascun operatore economico partecipante alla gara, presentando - in sede di registrazione dei partecipanti alla seduta - una delega di rappresentanza rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente per mezzo della quale viene assegnato alla persona delegata i poteri di rilasciare dichiarazioni ed informazioni relativamente alla presente procedura di gara; gli effettivi legali rappresentanti che intendano partecipare alla seduta in presenza dovranno comprovare la carica ricoperta.

In tal senso si precisa che avranno diritto di intervenire rendendo dichiarazioni a verbale, nonché titolo a partecipare all'eventuale esperimento migliorativo dell'offerta (per il quale verrà, se del caso, convocata una apposita seduta pubblica in presenza), solo i legali rappresentanti (se comprovanti la carica ricoperta) ovvero i soggetti all'uopo delegati se nel documento di delega (o procura) risulti concesso l'effettivo e pieno potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ad essi conferito, anche limitatamente alla sola procedura di gara oggetto della seduta (*non saranno ritenuti idonei a tal fine documenti che riportino deleghe generiche del tipo "a presenziare alla seduta" o "a partecipare alla seduta"*).

Sia la documentazione di delega, o procura, che la documentazione comprovante la carica di effettivo legale rappresentante, dovranno essere consegnate al personale dell'Amministrazione all'inizio di ogni seduta pubblica.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A conclusione delle operazioni, sia il seggio di gara che la Commissione trasmetteranno sia i propri verbali (che non hanno valore di contratto) che tutti gli atti sia all'Amministrazione che al RUP per tutti i successivi adempimenti che

comprenderanno anche:

- (i) i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute pubbliche, ecc.);
- (ii) la verifica dell'eventuale presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione provvederà in apposita seduta pubblica ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione ed, eventualmente, a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;
- (iii) la predisposizione della proposta di aggiudicazione, anche efficace in esito alle verifiche nel seguito indicate, che verrà approvata - nei termini di cui all'art. 33, comma 1, del Codice - dall'Autorità ai fini di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara ex art. 32, comma 7, del Codice;
- (iv) l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice che darà conto anche della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione procederà ad effettuare in capo all'operatore economico proposto per l'aggiudicazione dell'appalto le verifiche dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Prima dell'aggiudicazione, l'Autorità - ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice - procederà a richiedere al predetto operatore economico cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice sia ai fini della prova dell'assenza dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, di quelli di cui all'art. 80, comma 4, del Codice) che della prova del possesso dei requisiti speciali di cui al precedente art. 7, paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 punti 1, 2, 3 e 4.

Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Con riferimento ai requisiti speciali i documenti comprovanti il possesso dei requisiti speciali, e che verranno richiesti tramite AVCpass, sono riportati nel precedente art. 7, paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 punti 1, 2, 3 e 4. Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere e/o acquisire altra documentazione ovvero di non procedere all'acquisizione, parziale o totale, della documentazione suddetta qualora già presentata in sede di gara.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG della presente procedura di gara (840286578E).

Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Autorità procederà alla segnalazione all'ANAC.

L'Autorità aggiudicherà, quindi, all'operatore economico posizionato al secondo posto della proposta di aggiudicazione, avviando nei suoi confronti le medesime verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui allo Schema di convenzione, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi del predetto D.M. 2 dicembre 2016 l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha l'obbligo di corrispondere a questa Autorità, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso di aggiudicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sui quotidiani.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 8.000,00 (ottomila/00) euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di gara, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. *Finalità del trattamento*

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. *Modalità del trattamento dei dati personali*

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso il Servizio risorse umane e strumentali in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

6. *Titolare del trattamento*



Titolare del trattamento è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella figura del Segretario Generale Nicola Sansalone in qualità di delegato.